Civile Ord. Sez. 5 Num. 28370 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 03/11/2026

Oggetto: imposta sui giochi

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27013/2022 proposto da

A & F S.A.S. DI AMICO GIANLUCA & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, FORTUNA GIOVANNI MARCELLO, in proprio e nella qualità di socio accomandante della ridetta società, STANLEYBET MALTA LIMITED in persona del legale rappresentante *pro tempore* tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall'avv. Daniela Agnello

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per la cassazione della sentenza n. 1480/14/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 13/04/2022, non notificata

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/09/2026 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatti di causa

Con la notifica degli avvisi di accertamento n. 6661 e n. 6667, relativi al periodo d'imposta 2015, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava alla A & F s.a.s. di Amico Gianluca & C., a Fortuna Giovanni Marcello e alla Stanleybet Malta Limited la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d. Lgs. n. 504 del 1998. I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Mantova, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili, tra cui la carenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea, la violazione della libertà di prestazione dei servizi, l'assimilabilità dell'imposta a un tributo sul volume d'affari vietato dall'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, nonché la sussistenza di una condizione di obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La CTP, con sentenza n. 233/01/2018, rigettava i ricorsi riuniti e condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione i contribuenti proponevano appello, reiterando le censure già svolte e deducendo, in via preliminare, anche l'illegittimità dell'avviso emesso nei confronti di Stanleybet Malta Limited per mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese. Chiedevano inoltre la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sui quesiti rimessi dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, ovvero un nuovo rinvio pregiudiziale, e, in via gradata, l'annullamento delle sanzioni e la riforma della statuizione sulle spese. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivi e, nel merito, contestando tutte le doglianze, sostenendo la sussistenza dei presupposti impositivi e la compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello. In via preliminare, riteneva ormai priva di interesse l'istanza di sospensione, essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020. Escludeva poi la nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese, rilevando l'assenza di un obbligo normativo in tal senso e la concreta comprensione dell'atto da parte della società estera. Respingeva altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficientemente specifiche le censure proposte. Nel merito, la CTR reputava infondati i motivi concernenti i presupposti dell'imposta unica, richiamando il quadro normativo di cui agli artt. 1 e 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretati dalla L. n. 220 del 2010, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la pronuncia della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, dalle quali desumeva la legittimità dell'assoggettamento a imposta dei centri di trasmissione dati operanti in Italia per conto di bookmaker esteri e, in via solidale, degli stessi operatori esteri. Riteneva inoltre insussistente la dedotta violazione dell'art. 56 TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. La CTR escludeva anche il contrasto dell'imposta unica con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, osservando che il tributo non presentava le caratteristiche essenziali dell'IVA, non essendo generale, non applicandosi sul valore aggiunto e non prevedendo il meccanismo della detrazione. Quanto alle sanzioni, negava la ricorrenza dell'obiettiva incertezza normativa, trattandosi di annualità successiva all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010. Riteneva infine corretta la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione, anche se difesa da propri funzionari, e non ravvisava ragioni idonee a giustificare la compensazione. Per l'effetto, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ricorrono a questa Corte i contribuenti con unico ricorso affidato a due motivi in via pregiudiziale, un motivo in via preliminare e ulteriori sei motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale le parti ricorrenti hanno chiesto la decisione del Collegio.

I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Va disattesa, preliminarmente, la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, ponendo il ricorso questioni già ripetutamente affrontate da questa Corte o, comunque, per come articolate e dedotte, inammissibili.

In particolare, con il motivo proposto in via preliminare la ricorrente ha denunciato la "nullità della sentenza e/o del procedimento – omessa pronuncia in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 644 lett. g) l. 190/2014, come modificato dall'art. 1, comma 926 legge 208/2015".

Il motivo è inammissibile, in tutte le sue articolazioni, per plurime ragioni.

In primo luogo, quanto all'asserita omessa pronuncia, la censura difetta di specificità e localizzazione (v. nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 1615/2026), non risultando la doglianza asseritamente proposta trascritta in ricorso per cassazione, né, in ogni caso, risulta prodotto a questa Corte l'atto di gravame.

Questa Corte ha precisato che, qualora si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inammissibilità, all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 17529/2020, Cass. S.U. sent. n. 20181/2019; Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 21226/2010; Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 978/2007); ove la parte deduca un *error in procedendo* per omessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738/2016; Cass. n. 19410/2015).

Né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880/2017; Cass. n. 40215/2021).

Peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che l'appellante ha soltanto richiesto la sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, e ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 1, comma 644 cit. senza documentare attraverso la produzione dell'atto difensivo dei gradi del merito la effettiva proposizione della assunta censura inerente la metodologia di calcolo dell'imposta medesima.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quanto alla dedotta violazione di legge, pertanto, la doglianza è, del pari, inammissibile per novità.

La prospettata questione di costituzionalità dell'art.1, comma 644, lett. g), L. 190 del 2014, sollevata sempre nel motivo in via preliminare, è dunque in primo luogo inammissibile per difetto di rilevanza, riguardando questione estranea al perimetro del giudizio e solo tardivamente rilevata. In ogni caso, questa Corte (Cass. n. 7673/2025) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della L. n. 190 del 2014 (nel testo vigente *ratione temporis*) in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d. Lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Il primo e secondo motivo pregiudiziale e il primo, il secondo, il terzo motivo di merito - da trattare congiuntamente in quanto connessi tra di loro - sono manifestamente infondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le questioni dedotte nei predetti motivi di ricorso - con riguardo al quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della L. n. 288 del 1998; art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1988; art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010; art. 16 del d.M. 1° marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della L. n. 190 del 2014) - sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310 del 2024; 24349 del 2024; 24033/2024 e successive), che, all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica scommesse, fondata anche sugli interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l'altro, precisato che:

- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d'imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
- l'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010 va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
- l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e non è irragionevole che l'equiparazione, ai fini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all'allibratore) sia irragionevole (Corte cost., n. 27/2018), partecipando entrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; né vi è discriminazione alcuna tra i contribuenti, bensì equiparazione perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse, raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, senza che l'imposta possa "*essere considerata discriminatoria*" (CGUE, C-788/18, punto 21);

Ne deriva che:

- va disattesa la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, non sussistendone i presupposti;
- restano conseguentemente disattese, in quanto infondate, le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale alla Corte Unionale, non sussistendone parimenti i presupposti.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che questa Corte ha già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa (Cass. n. 9531/2021). Trattandosi nella fattispecie di operazioni di gioco riferite al periodo d'imposta 2015, non vi può essere stata alcuna incertezza nei termini di cui al motivo.

Il quinto motivo è inammissibile, oltre che infondato.

L'art. 15, comma 2-sexies del d. Lgs. n. 546/92 prevede la liquidazione delle spese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. Orbene, lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell'Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell'art. 15 cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019). Nel caso in esame, comunque, i ricorrenti, in difetto del principio di specificità e localizzazione, non hanno precisato, a fronte di una incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell'Agenzia delle dogane dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all'importo totale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle "spese vive" asseritamente non documentate, limitandosi ad affermare che l'Amministrazione non avrebbe documentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. p. 51 del ricorso). Al proposito, questa Corte ha stabilito più volte (per tutte Cass. n. 24635/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini. Passibile di inammissibilità è anche il profilo di censura relativo alla assunta mancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appello della contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabile soltanto «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Peraltro, «in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024; Cass. n. 7673/2025).

Infine, il sesto motivo è manifestamente infondato alla luce della decisione in ordine ai sopra esposti motivi, che nel complesso esclude la sussistenza del *fumus boni iuris.* Nella fattispecie, poi, risultando ora deciso – e in via definitiva - il merito della causa, l'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d. Lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, vale a dire della decisione in ordine al merito, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione che statuisce sul merito (Cass. n. 1149/2025).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Deve quindi liquidarsi a carico dei ricorrenti in favore di parte controricorrente la somma di euro 5.900, 00 per compensi e l'ulteriore somma di euro 5.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera dei ricorrenti – alla cassa delle ammende.

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.900,00 oltre ad accessori di legge, cui aggiungersi – sempre in favore di parti controricorrente - la somma di euro 5.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera dei ricorrenti – alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale